



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima sezione civile, composto dai Magistrati:

dott. Silvia Bianchi *Presidente*

dott. Tania Vettore *Giudice rel.*

dott. Sara Pitinari *Giudice*

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella procedura iscritta al n. 159 -1/2023 Proc. Un. promossa da:

FURLANETTO ROMEO (c.f. FRLRMO60E30Z133Q) con ricorso depositato personalmente con l'assistenza dell'OCC ex art. 269, comma 1, CCII;

-ricorrente-

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Visto il ricorso depositato dal sig. ROMEO FURLANETTO per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex art. 168 e seg. CCII, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lettera c), CCII;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali in Musile di Piave (VE), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che il medesimo è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata in quanto ha cessato la propria attività quale imprenditore individuale da oltre un anno;

rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che pone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata ex art. 39, commi 1 e 2, CCII a corredo della domanda e che illustra la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che il ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;

preso atto che, in considerazione della condizione di disoccupazione in cui versa attualmente il ricorrente, non sussistono i presupposti per stabilire la somma necessaria al mantenimento del medesimo ex art. 268, comma 4,



lett. b) CCII, salva la precisazione che il medesimo dovrà farsi carico delle spese necessarie all'apertura della procedura, non essendo prevista prenotazione a debito;
ritenuto che vada confermata la nomina a Liquidatore del dott. Stefano Berton, non sussistendo motivi per designare diverso professionista;

P.Q.M.

Dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FURLANETTO ROMEO (c.f. FRLRMO60E30Z133Q);

nomina giudice delegato la dott.ssa Tania Vettore;

nomina liquidatore il dott. Stefano Berton;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone che la presente sentenza venga:

- Inserita nel sito internet del Tribunale;
- Trascritta nei competenti registri, a cura del Liquidatore;
- Notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 06/09/2023.

Il Giudice rel.

Dott. Tania Vettore

Il Presidente

Dott. Silvia Bianchi

